



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

ODG

N. 951

Collegato alla Proposta di legge n. 240 " Modifiche agli articoli 50 e 51 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005,n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) - Misure urgenti per la riduzione dei consumi energetici negli edifici. Impegno presso il Governo Centrale

Presentato da:

SACCO SEAN (primo firmatario) 20/03/2023, MARTINETTI IVANO 20/03/2023, DISABATO SARAH 20/03/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 20/03/2023

Ritirato in data 20/03/2023

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: *Collegato alla Proposta di legge n. 240 " Modifiche agli articoli 50 e 51 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005,n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)" - Misure urgenti per la riduzione dei consumi energetici negli edifici. Impegno presso il Governo Centrale.*

Visto:

- il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 recante "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione";
- il D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il Decreto 26 giugno 2015 recante "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Premesso che:

- il certificato di agibilità di un edificio, attesta il rispetto dei requisiti minimi di salubrità, igiene e sicurezza dell'immobile oggetto di trasferimento, inoltre è un elemento capace di caratterizzare il bene, infatti un eventuale assenza di questo certificato ne limita la possibilità di godimento;
- al fine di ottenere il certificato di agibilità, è necessario il rispetto di alcuni parametri tecnici tra cui l'altezza minima che varia a seconda del caso specifico;
- la normativa di riferimento elencata precedentemente istituisce un sistema di obblighi sulle altezze minime di seguito sintetizzato:
 - Altezza minima interna delle abitazioni = 2,70 metri;

- Corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli = 2,40 metri;
- Comuni montani al di sopra dei 1000 metri slm = 2,55 metri;
- Ristrutturazioni importanti con installazione di impianti termici a pavimento, ecc = 2,60 metri;
- Altezza minima interna locali abitazione in beni culturali = 2,20 metri;
- Locali adibiti a lavorazioni = 3,00 metri;

Considerato che:

- la norma di riferimento sulle altezze minime, il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, fu creato vista la necessità di uniformare i regolamenti edilizi comunali che nel dopoguerra consentivano in modo sparso vari limiti di altezza, mentre il decreto sulla base dell'analisi di alcuni parametri tra cui il volume e il rispetto dei parametri igienico – sanitari, stabiliva un'altezza minima fissa per tutto il territorio Nazionale;
- l'altezza minima stabilita dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, si basa sulle condizioni di vita, ambientali e tecnologiche di quasi 50 anni fa, per cui è evidente sia necessario una riesamina e una modifica sostanziale che vada incontro ai nuovi bisogni della popolazione;
- l'attuale bisogno di interventi in ambito ambientale, di risparmio energetico e lotta ai cambiamenti climatici, di indipendenza energetica, oltre che la situazione sociale, economica e soprattutto tecnologica, hanno oggi rilevante importanza e spingono fortemente verso una revisione generale di tutte le norme nazionali che impattano su questi temi;
- l'altezza minima degli edifici rappresenta un importante tassello da rivedere al fine di ridurre drasticamente la necessità di energia per riscaldare/raffrescare le case sul territorio nazionale, infatti una riduzione di tale altezza minima comporterebbe un enorme risparmio in termini di energia, considerata la riduzione di volume da riscaldare e legando tale modifica ad una migliore definizione delle aperture per migliorare i parametri di illuminazione e aerazione dei locali.

Appreso che:

- negli altri stati europei l'altezza minima è da sempre di molto inferiore a quella stabilita dall'Italia, infatti l'altezza di 2,40 metri risulta essere quella ideale utilizzata dalla maggior parte degli stati europei, con i paesi nordici, la Germania e altri, con eccezioni ancora inferiori a tale minimo, come ad esempio la Francia con un'altezza minima consentita di 2,30 metri;
- **una riduzione dell'altezza all'interno dei locali comporterebbe un risparmio energetico nell'ordine del 12/15%,** quindi con un impatto rilevante sulla spesa di approvvigionamento di gas o elettricità per tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che:

- i costanti aumenti del costo dell'energia rendono sempre più problematica la sostenibilità economica da parte delle famiglie e delle imprese;
- al fine di andare incontro alle necessità di ridurre gli impatti energetici degli edifici, anche per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del consumo di prodotti che impattano sull'ambiente con produzione di gas serra, è necessario intervenire sugli aspetti regolamentari delle costruzioni, quali l'altezza minima, aggiornando la normativa nazionale ai nuovi bisogni.

Il Consiglio regionale impegna la giunta

ad attivarsi con il Governo Centrale e i ministeri competenti, con particolare riferimento al Ministero della Sanità, affinché si aggiorni il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 in merito all'altezza minima utile netta, riducendola quindi a 2,40 metri per tutte le nuove costruzioni, indipendentemente dalla quota altimetrica.